STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 106

Sospensione dal servizio con privazione dello stipendio

La sospensione dal servizio con privazione dello stipendio ha durata da uno a novanta giorni, importa l'allontanamento dal servizio e la perdita degli assegni e, quando sia inflitta per piu' di trenta giorni, determina, ad ogni effetto, la corrispondente perdita dell'anzianita', calcolata a periodi mensili, considerando le frazioni per mese intero.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	I — Sanzioni disciplinari e mancanze per le quali si applicano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-106-sospensione-dal-servizio-con-privazione-dello-stipendio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it